

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Riforma Cartabia: citazione, mancato perfezionamento della notifica confronti anche di un solo convenuto, differimento della prima udienza, conseguenze sulle verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c.

*Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 171bis c.p.c. (introdotto dalla c.d. riforma Cartabia), alla luce del principio di **ragionevole durata del processo**, tenuto conto della lunghezza del termine a comparire fissato dall'art. 163bis c.p.c., induce a ritenere che sia possibile il differimento della prima udienza a fronte di casi in cui sia acclarato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti anche di solo uno dei convenuti. Conseguentemente, il giudice dovrà provvedere alle verifiche preliminari di cui al medesimo art. 171bis c.p.c. entro i 15 giorni successivi alla scadenza del nuovo termine per la costituzione dei convenuti.*

Tribunale di Verona, decreto del 26.2.2024

...omissis..

letta l'istanza di differimento dell'udienza di prima comparizione avanzata dal difensore dell'attore e giustificata dal mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al convenuto *omissis* rilevato che la fattispecie non è contemplata dall'art. 171-bis c.p.c. atteso che tale norma prevede che il giudice possa emettere il decreto di fissazione della nuova udienza di comparizione solo una volta scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., e, solo rispetto alla udienza fissata con esso, prevede che decorrano i termini di cui all' art. 171- ter c.p.c.;

che peraltro una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto della lunghezza del termine a comparire fissato dall'art. 163-bis c.p.c., induce a ritenere che sia possibile il differimento della prima udienza a fronte di casi, come quello di specie, in cui sia acclarata il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti anche di solo uno dei convenuti;

che conseguentemente il giudice dovrà provvedere alle verifiche preliminari entro i 15 giorni successivi alla scadenza del nuovo termine per la costituzione dei convenuti;

fissa

nuova udienza per la comparizione delle parti al *omissis*, onerando l'attore della notifica dell'atto di citazione e del presente decreto a tutti i convenuti nel rispetto del termine di legge. Si comunichi a cura della cancelleria alle parti costituite.